




## VERBALE DI ACCORDO

### Per il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di BENEVENTO

Il giorno 05 del mese di Luglio dell'anno 2021 in Benevento, presso la Sede della Confagricoltura di Benevento, in Viale dei Rettori, nr. 38




### T R A

per la parte datoriale

-  *CONFAGRICOLTURA Benevento, ANTONIO CAPUTO;*
-  *COLDIRETTI Benevento, GERARDO DELL'ORTO;*
-  *CIA Benevento, ALFONSO DEL BASSO;*

### E


per la parte sindacale

-  *FAI-CISL IrpiniaSannio, ALFONSO IANNACE;*
-  *FLAI-CGIL Benevento, CARLO AUGUSTO CECCARELLI;*
-  *UILA-UIL Avellino-Benevento, DE LILLO ANTONIO;*

### STIPULANO

1

VERBALE DI ACCORDO 2021/23 del 05-07-2021  
Per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli  
e Florovivaisti della Provincia di BENEVENTO



con decorrenza 01/01/2020 e scadenza al 31/12/2023, fatte salve le singole decorrenze espressamente previste per la parte economica, il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Benevento, confermando gli ambiti di applicazione di cui all'art. 1 del CCNL 01\_01\_2018 – 31\_12\_2021.

### 1. EBAT\_ Ente Bilaterale Agricolo Territoriale

L'Ente Bilaterale Territoriale, costituito il 18 novembre 2019 (come da Atto costitutivo e Statuto e allegato al CPL), secondo le linee guida definite con l'accordo del 30 luglio 2012 tra le Associazioni Datoriali e le Federazioni Nazionali di categoria firmatarie del presente accordo, il quale assorbe i ruoli e funzioni affidati all'Osservatorio Provinciale, i compiti dell'Organismo di cui all'art. 12 del CCNL (Mercato del lavoro: azioni bilaterali), i centri di formazione agricola, i comitati Provinciali della sicurezza e altri eventuali enti, che organizzano e gestiscono le attività e i servizi demandati al fondo di assistenza Extra Legem territoriale, che riscuota la contribuzione per le attività e i servizi del Fondo Extra Legem, e quella per il contributo di Assistenza Contrattuale prevista dal vigente CPL.

Il compito di svolgere iniziative per organizzare l'incontro domanda-offerta, incoraggiando lo sviluppo di convenzioni di cui all'art. 12 del CCNL, per favorire la soluzione dei






problemi derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera, per la promozione della formazione professionale, delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale.

## **2. RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ**

Le parti si impegnano alla stipula del presente CPL, alla costituzione della sezione territoriale della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, partecipato dal sindacato e dalle rappresentanze datoriali agricole e istituzioni preposte, con cui monitorare il fenomeno del caporalato e lavoro nero e formulare proposte per un efficace contrasto anche prevedendo misure premiali per le aziende che aderiscono alla Rete del lavoro di qualità e che rispettano la legislazione e la contrattazione sul lavoro.

## **3. MERCATO DEL LAVORO: Azioni Bilaterali**

*L'EBAT ente bilaterale territoriale ha il compito di svolgere iniziative per organizzare l'incontro domanda – offerta di lavoro, per incoraggiare lo sviluppo di convenzioni di cui all'art. 12 del CCNL finalizzate alla soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale, della manodopera e per la promozione della formazione professionale nonché delle*



politiche attive del lavoro e della sicurezza sui posti di lavoro.



#### 4. RETRIBUZIONE



A far data dal 01-07-2021, il salario provinciale viene incrementato del 1,80% come da tabelle allegate al presente verbale;

- a copertura dei mancati aumenti relativi all'annualità 2020 è riconosciuta quale una tantum la cifra di euro 75,00 (settantacinque/00) da riconoscere agli OTI in servizio dal 01 gennaio 2020 da riparametrare per i mesi di effettivo servizio, che verranno versate al lavoratore in forza, entro il 31 dicembre 2021.

#### Welfare Contrattuale

Le prestazioni previste dall'EBAT Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di cui all'art. 1 del presente CPL rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò – esclusivamente nei confronti dell'azienda che non aderisca al sistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione – il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti. L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi





obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.


Il datore di lavoro che omette la contribuzione all'Ente Bilaterale Territoriale è tenuto, fermo restando l'obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo una quota aggiuntiva di retribuzione, esclusa dalla base del calcolo del TRF, par ad euro 2,30 giornalieri, in aggiunta a quella definita dall'art. 49 del CCNL per l'EBAN.

### 5. LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

L'orario di lavoro è pari a 39 ore settimanali da articolarsi in cinque o sei giornate.

In caso di eventi particolari ed eccezionali al lavoratore che viene richiesta una prestazione lavorativa al di fuori delle normali ed ordinarie attività alle quali lo stesso è adibito, in luogo di quelle previste dal CCNL, vengono riconosciute le seguenti maggiorazioni:

- Lavoro straordinario ..... 25%
- Lavoro festivo ..... 35%
- Lavoro notturno ..... 40%
- Lavoro straordinario festivo ..... 40%
- Lavoro festivo notturno ..... 45%



- Ore in flessibilità di cui al punto 8..... 10%

## 6. TABELLE SALARIALI

Le parti si impegnano alla razionalizzazione come da art. 31 CCNL ed alla formulazione congiunta delle tabelle paga, da sottoscrivere congiuntamente e da depositare presso l'Inps e l'ITL.

## 7. SALARIO DI RISULTATO/PRODUTTIVITA'

Per il raggiungimento di obiettivi di produttività, qualità e competitività, si stabilisce di demandare alla contrattazione aziendale una quota di trattamento economico ai lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni quotidiane; al fine di favorire l'applicazione del regime fiscale agevolato in base alle normative vigenti e s.m.i., le Parti sottoscrivono l'accordo provinciale di secondo livello attuativo della detassazione per gli operai agricoli e florovivaisti di cui all'allegato al presente verbale di rinnovo.

In conformità con le "Linee guida per l'erogazione di secondo livello legate alla produttività", elaborate, sottoscritte ed allegate al vigente CCNL.







## 8. ORARIO di LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. In considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, l'orario, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell'orario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 100 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 48 ore. In presenza di lavoro a tempo determinato, le ore di flessibilità' devono essere recuperate entro la fine dello stesso rapporto di lavoro; qualora non fosse possibile le ore saranno retribuite con l'ultima busta paga. E' riconosciuta al lavoratore la maggiorazione di cui all'art. 5 ultimo comma sulle ore effettivamente prestate.

## 9. LAVORI PESANTI E NOCIVI



Si riconduce alla normativa del CCNL e CPL precedente, confermando la sosta di 15 (quindici) minuti per ora e una maggiorazione di salario del 6%.

## 10. CLASSIFICAZIONE del PERSONALE

Ai sensi dell'art. 31 CCNL 2018-2021 gli operai agricoli sono classificati sulla base di tre "aree professionali" per ognuna delle quali lo stesso CCNL definisce le caratteristiche essenziali nonché il parametro minimo e quello massimo. Per la declaratoria e la classificazione delle aree fissate dal CCNL, fanno parte della

### Area I:

#### 1° livello:

addetti in via specifica alla sala parto: in possesso di particolari capacità professionali siano in grado di sostituire il veterinario nell'adempimento delle mansioni; addetti all'incubatrice nelle aziende avicole; conduttori abilitati di macchine a vapore; capo casaro: responsabile della lavorazione e trasformazione del latte; custodi aziendali: con mansioni di fiducia per le operazioni di custodia, controllo e registrazione delle merci, e controllo fatture; fecondatore laico abilitato; idraulico, elettricista: che eseguono autonomamente impianti idraulici, elettrici






dietro indicazioni del progettista; innestatore e potatore: che con capacità ed autonomia è in grado di svolgere entrambe le operazioni di potatura ed innesto; operaio mungitore a mano ed a macchina: in possesso di particolari capacità professionali in grado di assicurare un lavoro di responsabilità sia utilizzando al meglio macchinari complessi, sia effettuando tutte le operazioni manualmente; responsabile della squadratura: nelle aziende frutticole e viticole sia autonomamente in grado di squadrare ed installare impianti; saldatore abilitato; trattorista: abilitato alla conduzione di macchine agricole complesse e di diverso tipo, quali trebbie, mietitrebbie, trincia caricatrici, distributrici alimentazione al bestiame, tutte di potenza non inferiore a 120 Hp; conduttori di autotreni ed autoarticolati; vivaista abilitato in possesso di titolo, in grado di impiantare e gestire una struttura di propagazione delle piante; responsabile tecnico della produzione di funghi; responsabile tecnico del compost nelle aziende fungicole;

2° livello:

capo frantoiano; capo operaio; carpentiere; casaro responsabile della lavorazione e trasformazione della mozzarella; cuoco; addetto alla custodia; meccanico;



elettricista; innestatore; montatore di strutture per ricoveri; mungitore con uso di macchine in possesso di specifiche capacità professionali; potatore; trattorista conduttore di macchine agricole di potenza inferiore a 120 Hp; addetto al lavaggio e manutenzione degli impianti di mungitura; *capo cantiere*.

3° livello:

autisti; falegnami; addetti alle caldaie a vapore; addetti agli impianti frigoriferi; macellai; muratori; custodi aziendali; coordinatore della raccolta nelle aziende fungicole; responsabile di sale; addetto alla reception; addetto all'imbottigliamento e cantiniere; addetto al magazzino e al suo coordinamento.

Area II:

1° livello:

addetti allo spargimento dei concimi chimici a mano ed a macchina ed alle irrorazioni; addetto all'impianto e tenuta di vivai e semenzai; bufalario; carrellisti; erpicatori a macchina; falciatori a macchina; guardie giurate; pastore; addetto al magazzino.

2° livello:

addetti agli allevamenti zootecnici minori; aiutanti meccanici, elettricisti, addetti alla sala parto, i quali in





possesto di specifica professionalità, non eseguono le mansioni in autonomia; selezionatrici; raccoglitori di frutta; capo-gruppo operai raccoglitori di funghi; aiutante cuoco; addetti alla manipolazione, trasformazione e vendita in spacci aziendali dei prodotti aziendali degli allevamenti bovini, ovi-caprini, suini ed avicoli o di bassa corte;

### Area III:

#### 1° livello:

cernitrici *addetti alla selezione meccanizzate in processi industriali*; raccoglitori di olive in impianti tradizionali secolari e posti in zone impervie ed in condizioni particolarmente difficili; responsabili delle operazioni di vendemmia in grado di determinarne l'epoca ed i momenti della raccolta; trattoristi

addetti al solo trasporto; addetti alla manipolazione, confezionamento ed eventuale vendita in spacci aziendali dei prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari; addetti alle vendite e in spazi esterni, mercato, fiere o a domicilio; aiuto cuoco; addetto alla preparazione di sughi-prodotti sottolio – conserve -marmellate.

#### 2° livello:

addetti alla etichettatura ed all'incartamento manuale; addetti alla pulizia; raccoglitori di ortaggi; camerieri; addetti nelle aziende agrituristiche alle attività proprie

ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, ippoturistiche e degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la

mescita del vino;

3° livello:

addetti alla semina e raccolta; addetti alla fienagione a mano;

falciatori a mano; lavoratori ausiliari generici; raccoglitori di nocciole; raccoglitori di sarmenti e frascami; raccoglitori di tabacco; rinalzatori a mano; scerbatori; zappettatori; zappatori; raccoglitori di funghi; addetti generici al pascolo ovi-caprino; guardiano di bovini; addetti alla vendemmia; addetti alla raccolta delle olive; aiuto potatore; addetti generici ai lavori di cucina; lavapiatti; lavorazione generica tabacco secco in foglia; addetto generico all'imbottigliamento ed alla etichettatura.

La retribuzione da riconoscere agli operai deve essere corrispondente al livello delle mansioni effettivamente svolte.

## 11. SICUREZZA SUL LAVORO





Allo scopo di assicurare ai lavoratori agricoli e florovivaisti il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le parti si impegnano a porre in essere iniziative idonee affinché le aziende e i lavoratori mettano in pratica integralmente e tangibilmente le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla legge (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) e dal vigente CCNL.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si intende regolamentare:

1. Modalità di elezione RLST;
2. Prevedere la possibilità della designazione di un rappresentante unico a livello territoriale per le aziende con meno di 3 dipendenti la cui gestione viene demandata all'Ente Bilaterale Territoriale.

## **12. FORMAZIONE**

La formazione continua per gli operai agricoli ci vede proiettati ad una programmazione aziendale legata alle esigenze territoriali di formazione che potranno essere preventivamente concordate, per definire un monte annuo e relativi contenuti ,con la RSU ove esistente ovvero RSA o con le OO.SS. di Categoria provinciali stipulanti il presente CPL, al fine di programmare, gestire e attuare



processi formativi validi e spendibili nel locale mercato del lavoro, da organizzare e definire con corsi programmati tramite l'EBAT.

### 13. CONTRIBUTO CONTRATTUALE E INTEGRAZIONE MALATTIA ED INFORTUNI

I datori di lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni stipulanti il presente Contratto provinciale, un contributo per ogni giornata di lavoro.

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria.

Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro nella misura 0,60 % così definite:

- 0,30 % a carico del lavoratore;
- 0,30 % a carico del datore di lavoro.

Il contributo dovuto per il funzionamento del Fondo integrativo infortuni e malattia che confluirà nell'EBAT, sarà per ogni giornata di effettivo lavoro nella misura 0,80 % così definite:





- 0,40 % a carico del lavoratore;
- 0,40 % a carico del datore di lavoro.


Ai contributi così definiti sarà aggiunta la quota di spese per la riscossione curata direttamente o tramite enti previdenziali convenzionati.

#### 14. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il Comitato di Gestione EBAT provvederà oltre a quelle già previste come da regolamento approvato il 30 luglio 2020 (allegato al presente CPL), previa verifica della sostenibilità economica-finanziaria, a regolamentare opportunamente le erogazioni aggiuntive a quelle già precedentemente previste :

integrazioni

- della prestazione di assegno post-mortem per decesso di lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).
- la/il lavoratrice/lavoratore che per patologie particolari superi 180 giorni continuativi di malattia, l'Ebat corrisponderà una prestazione economica per altri 2 (due) mesi pari al 70% della retribuzione tabellare vigente ; la



richiesta in forma scritta va corredata di idonea documentazione.

## 15. CARENZA MALATTIA/INFORTUNIO


Ai lavoratori OTI , in costanza di rapporto di lavoro, in caso di malattia e/o infortunio viene corrisposta , a carico del datore di lavoro , la retribuzione per i 3 ( tre ) giorni di carenza.

## 16. TUTELE SOCIALI

A. La prevalenza dei rapporti di lavoro a tempo determinato causa, in questo settore, la mancanza del riconoscimento di diritti inalienabili, quindi si rende necessario prevedere forme di tutela più ragguardevoli con la possibilità di usufruire permessi per madri o padri per l'assistenza dei propri figli (congedi parentali)

Si concorda la concessione di n. 02 (due) giornate di permesso retribuito al padre per il giorno del parto ovvero di ingresso in famiglia per coinvolgerlo nella cura dei figli fin dalla nascita ovvero adozione e l'estensione di tale concessione anche nei casi di assistenza a minore bisognoso di cure, con comprovata documentazione.

**FAI CISL**  
Federazione Agricola  
Industria Ambientale  
Lavoratori Italiani  
Irpinia-Bannio





## 17. PARI OPPORTUNITA'

Si rimanda all'art. 27 del CCNL attualmente in vigore.

## 18. TRASPORTO



Regolamentazione trasporto dei lavoratori definendo i costi e la sua ripartizione, in riferimento anche alla Legge n. 199/16 art. 8., le parti convengono di demandare all'EBAT di Benevento, lo studio di norme di trasporto dei lavoratori presso il luogo di lavoro.

## 19. APPALTI

Le parti convengono di demandare all'EBAT di Benevento, di stabilire modalità e tempi, fermo restando quanto già stabilito dal CCNL

## 20. PERMESSI SINDACALI

Fermo restando quanto previsti dal CCNL vigente e Statuto dei Lavoratori, si conferma il monte ore per permessi sindacali retribuiti e straordinari pari a n. 20 (venti) ore annue per le parti stipulanti il presente CPL.




## 21. TRATTENUTE SINDACALI – Quote Sindacali

Le aziende si impegnano a trattenere, per espressa delega dei lavoratori, contributi pari all'1% del salario lordo a versare alle OO.SS. indicate nella delega.


Altresì le aziende comunicheranno mensilmente la somma trattenuta per singoli lavoratori alla OO.SS. destinataria della delega.

**FAI CISL**  
Federazione Agricola  
Movimento Ambientale  
Protezione Italiana  
Irpinia Sannio



## 22. CONDIZIONI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente CPL non modificano le condizioni di miglior favore, già previste dai contratti integrativi provinciali, per i rapporti di lavoro in essere prima della sottoscrizione del presente CPL. Per tutto quanto non citato nel presente verbale, si intendono confermate le previsioni stabilite dai precedenti CPL che, in sede di stesura saranno riportate nel testo coordinato di cui al successivo articolo.



## 23. STESURA E STAMPA CPL

Le Organizzazioni territoriali delle parti contraenti provvederanno alla stesura del testo coordinato del





contratto provinciale con le modifiche ed integrazioni introdotte in sede del rinnovo stesso, come previsto dal CCNL vigente ed alla conseguente stampa del presente CPL.

 CONFAGRICOLTURA

 COLDIRETTI

 CIA

 FAI - CISE  **FAI CISL**  
Federazione Agricoltori  
Alimentare Ambientale  
Industriale Italiana  
IrpiniaSannio

 CGIL FLAI-CGIL

 UILA - UIL


  
  
  
  
  
  
Il Segretario  
Generale  
Antonio  
De Lillo